



COMUNE DI PARMA

**REGOLAMENTO PER
L’AFFIDAMENTO IN
GESTIONE E CONCESSIONE
IN USO DEGLI IMPIANTI
SPORTIVI COMUNALI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 in data 27/04/2018

REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE E CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Indice generale

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI E CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI

TITOLO II.

ASSEGNAZIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

TITOLO III.

CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI A RILEVANZA ECONOMICA

TITOLO IV.

CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI SENZA RILEVANZA ECONOMICA

TITOLO V.

OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI E/O UTILIZZATORI DEGLI IMPIANTI

TITOLO VI.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ALLEGATO- RAPPORTI CON ISTITUZIONI SCOLASTICHE

ALLEGATO- NORME SULLA MANUTENZIONE

ALLEGATO- NORME GENERALI D’USO E DI COMPORTAMENTO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI E CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI

Articolo 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale ed in diponibilità e di quelli annessi agli Istituti scolastici, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
2. Gli impianti sportivi comunali, nonché quelli annessi a Istituti scolastici e le attrezzature in essi esistenti sono destinate all'uso pubblico e alla pratica dello sport agonistico, dilettantistico , professionistico e per il tempo libero dei cittadini **della collettività (così come emendato in aula)** nonché per favorire l'aggregazione e la solidarietà sociale.
3. Il Comune di Parma riconosce nella pratica delle attività motorie e sportive uno strumento di educazione e formazione personale e sociale, di prevenzione, di tutela e miglioramento della salute e intende dunque garantire la più ampia fruizione di tutti gli impianti di proprietà comunale da parte della collettività e divulgare i corretti stili di vita.
4. L'Amministrazione comunale con il presente Regolamento tende a dare piena attuazione alla Legge Regione Emilia Romagna n°8 del 31.05.2017 " Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive"";
5. La struttura alla quale compete l'attuazione della disciplina di cui al presente regolamento corrisponde al Servizio Sport del Comune di Parma.

Articolo 2 - Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intendono:

- a) *per " Amministrazione" il Comune di Parma;*
- b) *per "concedente" il proprietario dell'impianto o colui che ne ha la disponibilità;*
- c) *per" concessionario" colui che prende in gestione o in uso l'impianto sportivo ;*
- d) *per "impianto sportivo" il luogo opportunamente attrezzato, destinato alla pratica di una o più attività sportive, sia di proprietà comunale ed in diretta gestione, sia attinente ad istituzioni scolastiche;*
- e) *per "attività sportiva" la pratica di una o più discipline sportive svolte a livello agonistico, amatoriale, ricreativo, educativo o rieducativo;*
- f) *per "gestione dell'impianto sportivo" l'insieme delle operazioni che consentono all'impianto sportivo di funzionare ed erogare servizi per la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva;*
- g) *per "affidamento in gestione" il rapporto nel quale a favore dell'affidatario si verifica una traslazione di funzioni e poteri pubblici propri dell'amministrazione concedente, con conseguente assunzione dei rischi e delle responsabilità connesse con la gestione del servizio;*
- h) *per "concessione in uso" il provvedimento con il quale il gestore autorizza l'uso di un impianto sportivo – per l'intera stagione o per utilizzi saltuari – per lo svolgimento delle attività nello stesso previste;*

- i) per "tariffe" le somme che l'utilizzatore dell'impianto deve versare all'Amministrazione, o per essa a Parma Infrastrutture S.p.a., o al gestore dell'impianto;*
- j) per "canone" l'importo che il gestore dell'impianto deve corrispondere all'Amministrazione e, per essa a Parma Infrastrutture S.p.a., a fronte dell'affidamento in gestione dell'impianto;*
- k) per "corrispettivo" l'eventuale importo che l'Amministrazione può concedere a sostegno della gestione dell'impianto affidato.*

Articolo 3 - Fonti normative

1. Costituiscono fonti del presente Regolamento:

- Articoli 117 e 118 della Costituzione;
- Decreto Legislativo n° 242/1999 e successive modificazioni – campo di intervento del CONI;
- Statuto del CONI;
- Legge 91/1981, articolo 1 – attività sportiva- e successive modificazioni;
- articolo 90 Legge 289/2002 comma 17 "disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica" e successive modificazioni;
- Legge Regione Emilia Romagna n°8 del 31.05.2017 " Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive" - e successive modificazioni;
- Legge 517/1997 e Legge 23/1996 in tema di gestione di palestre scolastiche e successive modificazioni;
- Decreto Legislativo 297/94 articolo 96 e successive modificazioni;
- Decreto Ministero dell'Interno 18 marzo 1996 – definizione impianto sportivo- e successive modificazioni;
- Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50 e successive modificazioni;

Articolo 4 - Quadro delle competenze

1. Il Consiglio comunale:

- a) individua gli indirizzi generali per lo sviluppo del sistema degli impianti sportivi cittadini, anche in ordine al loro razionale utilizzo e per la programmazione delle attività sportive e motorie;*
- b) definisce, con il presente regolamento e con separati atti di indirizzo, la disciplina generale delle tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi.*

2. La Giunta Comunale:

- a) stabilisce nell'ambito della disciplina generale o degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale le funzioni specifiche individuate dalle disposizioni del presente regolamento;*
- b) definisce gli indirizzi per la scelta del concessionario e/o utilizzatore della gestione degli impianti;*
- c) provvede, a seguito di apposita istruttoria tecnica, ad approvare le opere di miglioria e di manutenzione straordinaria.*

3. Il Dirigente del Settore Sport:

- a) provvede alla programmazione, sotto il profilo operativo, e all'affidamento della gestione e all'assegnazione in uso degli spazi degli impianti sportivi,*

secondo le modalità e i criteri stabiliti dal presente Regolamento e dal bando di assegnazione;

b) definisce tempi e modalità del procedimento per l'accoglimento delle richieste di assegnazione in uso degli impianti;

c) provvede alla concessione e assegnazione in uso degli impianti, secondo quanto previsto dal presente Regolamento ed esercita i conseguenti compiti di vigilanza e controllo;

d) esercita ogni altro compito gestionale inerente lo sviluppo del sistema degli impianti sportivi e la gestione dei relativi contratti.

4. La Commissione per lo Sport

Al fine di garantire una equa, partecipata e condivisa assegnazione e gestione degli impianti sportivi, l'Amministrazione Comunale si avvale di un'apposita Commissione per lo Sport, composta come segue:

- Il Direttore del Settore Sport del Comune di Parma o suo delegato;*
- 1 rappresentante del CONI;*
- 1 rappresentante del CIP;*
- 1 rappresentante per ogni Federazione sportiva direttamente interessata, in base alle varie discipline;*
- 2 rappresentanti degli Enti di Promozione Sportiva interessati per le varie discipline;*
- 1 dipendente del Settore Sport del Comune di Parma che partecipa alle riunioni in qualità di segretario.*

I rappresentanti del CONI, delle Federazioni e degli Enti di Promozione sono designati di anno in anno dagli Enti di appartenenza e non percepiscono nessun compenso in quanto la partecipazione è gratuita.

La Commissione, ha il compito di:

- 1) formulare all'Amministrazione Comunale, sulla base dei criteri stabiliti nel bando, una proposta non vincolante di assegnazione delle concessioni annuali;*
- 2) segnalare eventuali problemi nella gestione degli impianti sportivi;*
- 3) proporre iniziative ed interventi volti a garantire la sicurezza degli impianti sportivi;*
- 4) proporre interventi utili al miglior sfruttamento e ad una più ampia fruizione degli impianti sportivi da parte dei cittadini della collettività; (così come emendato in aula)**

La Commissione si riunisce, di norma, nel mese di giugno-luglio di ogni anno, ovvero su richiesta dei 2/3 dei suoi componenti.

Articolo 5 - Classificazione degli impianti sportivi comunali

1. Gli impianti sportivi possono essere classificati in:

- a) impianti aventi rilevanza economica, quando le dimensioni dell'impianto e le modalità della gestione e il bacino di utenza consentono lo sviluppo di attività commerciali e/o imprenditoriali. Per l'affidamento in gestione si fa riferimento al D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni;
- b) impianti privi di rilevanza economica, qualora i servizi sportivi siano assicurati alla collettività al di fuori della logica del profitto, in assenza o scarsità di fattori di redditività. Per l'affidamento in gestione si fa riferimento all'art. 90 della L. 289/2002 e alla Legge Regionale n.8/2017.

Articolo 6 – Tipologie di concessioni

1. Le tipologie delle concessioni a terzi sono le seguenti e vengono effettuate in base alle modalità disciplinate nel presente regolamento :

- a) assegnazione in uso (temporanee e stagionali);*
- b) concessione per la gestione di impianti senza rilevanza economica;*
- c) concessione per la gestione di impianti con rilevanza economica.*

TITOLO II

ASSEGNAZIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Articolo 7 – Programmazione delle assegnazioni in uso degli impianti sportivi

1. Alla programmazione ed all'assegnazione in uso di tutti gli impianti sportivi comunali per le attività di promozione e di avviamento alla pratica sportiva, per le sedute di allenamento, per lo svolgimento di campionati nazionali e/o minori, di gare e di manifestazioni ufficiali provvede il competente ufficio del Comune di Parma insieme alla Commissione per lo sport di cui all' art.4 del presente Regolamento. L'assegnazione degli spazi, con i relativi criteri è disciplinata da apposito bando.

2. L'uso degli impianti sportivi situati negli edifici scolastici, nelle giornate e negli orari liberi da impegni o necessità delle scuole, è determinato dal competente ufficio del Comune sulla base delle norme di cui alle leggi n° 517/1977 e n° 23/1996.

3. Ai fini della programmazione e della conseguente assegnazione degli spazi, deve essere in primo luogo valutata l'adeguatezza dell'impianto in relazione al tipo di attività che il richiedente intende praticarvi.

4. L'uso degli impianti sportivi comunali ha il suo fondamento in una concessione amministrativa soggetta a tutte le norme che regolano questa materia.

5. L'assegnazione in uso dell'impianto dà diritto ad esercitare esclusivamente le attività sportive indicate nell'atto di concessione.

Articolo 8 – Requisiti per l'assegnazione delle concessioni in uso

1. Le assegnazioni in uso finalizzate allo svolgimento di attività programmate hanno durata stagionale e/o temporanea e vengono rilasciate dall'Ufficio competente del Comune insieme alla Commissione per lo sport per favorire:

a) le associazioni la cui attività è finalizzata alla pratica sportiva e alla diffusione dello sport a tutti i livelli dell'educazione motoria dei settori giovanili;

b) le associazioni e le società di Parma regolarmente affiliate alle Federazioni e agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, competenti per la disciplina sportiva svolta;

c) gli enti pubblici;

d) le associazioni radicate sul territorio;

e) cooperative sociali e gli organismi associativi che perseguono finalità formative, ricreative, sociali e di volontariato nell'ambito dello sport;

2. Uno stesso impianto sportivo può essere concesso a uno o più soggetti aventi i requisiti sopracitati compatibilmente con gli orari richiesti.

Articolo 9 –assegnazioni in uso stagionale

Le concessioni stagionali vengono assegnate in seguito alla pubblicazione di apposito bando pubblicato, di norma, entro il 15 giugno di ogni anno.

Le domande per le concessioni stagionali devono essere presentate, a pena di inammissibilità, entro il termine di volta in volta stabilito nel bando.

Nel bando devono essere definiti i criteri di assegnazione sulla base delle indicazioni di massima indicati al successivo articolo 10.

Le domande che perverranno oltre il termine verranno prese in considerazione solo al fine dell'assegnazione degli impianti e negli orari rimasti eventualmente disponibili dopo l'assegnazione definitiva in favore delle domande pervenute nei termini. Se per le domande fuori termine o quelle temporanee ci saranno più richieste per lo stesso spazio si potrà convocare nuovamente la Commissione per il suo parere.

Articolo 10 – Criteri per le assegnazioni in uso stagionale

1. La Commissione di cui al precedente articolo 4, con provvedimento motivato, formula al Settore Sport del Comune di Parma una proposta per l'assegnazione delle concessioni stagionali.

I criteri di assegnazione saranno indicati nell'apposito bando ed individuati sulla base dei seguenti parametri:

- anni di attività
- n. di tesserati e di squadre
- livello del campionato o risultati di eccellenza
- collaborazioni con altre società sportive
- attività per fasce deboli

2. Laddove l'applicazione dei suddetti parametri sia tale da non garantire il perseguimento dei principi di cui all'articolo 1, e, in particolare, sia tale da compromettere la più ampia fruizione degli impianti, la Commissione può motivatamente proporre che si deroghi agli stessi, in misura residuale rispetto agli spazi totali.

3. In caso di parità di punteggio, la Commissione attribuirà la concessione al richiedente che abbia partecipato a corsi formativi e di aggiornamento o qualificazione professionale per istruttori ed allenatori organizzati dal CONI, dalle Federazioni, dagli Enti di Promozione Sportiva e dal Comune di Parma.

4. Le eventuali richieste dei gestori di impianti, o associazioni sportive ad essi riconducibili, verranno assegnate seguendo le indicazioni ed i criteri previsti nel bando di assegnazione.

5. In ogni caso non saranno assegnati spazi d'uso a quei soggetti che non garantiscano l'attività sportiva per tutti i ragazzi almeno fino ai 14 anni, e che escludono i meno talentuosi senza un giustificato motivo andando in contrasto con i principi del presente regolamento.

Articolo 11 – Procedure per le assegnazioni in uso stagionale

1. Intendendo per stagionale l'anno sportivo (in genere ottobre-maggio), i soggetti di cui all'articolo 9 che richiedono l'uso degli impianti devono presentare istanza nei termini previsti dal Bando, su apposito modulo

Allegato al Bando. La Commissione provvederà ad applicare i punteggi relativi e ad assegnare gli spazi entro l'inizio della stagione sportiva.

2. L'utilizzatore dell'impianto è tenuto a sottoscrivere per accettazione le condizioni che disciplinano l'assegnazione in uso e ad indicare il soggetto responsabile dell'uso dell'impianto.

3. L'utilizzatore dell'impianto è obbligato a munirsi, a sua cura e spese, di tutte le autorizzazioni prescritte dalla legge per lo svolgimento delle attività dallo stesso praticate.
4. Non potrà essere assegnato l'uso degli impianti a società o associazioni che, in occasione di precedenti assegnazioni in uso, non abbiano ottemperato a tutti gli obblighi prescritti per l'utilizzo dell'impianto e risultino morosi nei confronti del Comune.
5. I concessionari devono comunicare i nominativi dei responsabili dell'uso degli impianti, anche ai fini della gestione della sicurezza, nonché i nominativi del personale responsabile dell'utilizzo del DAE (defibrillatore automatico) nell'ambito delle ore assegnate, anche ai sensi del DL n° 158/2012.
6. E' possibile richiedere l'utilizzo degli spazi in uso anche al di fuori del periodo compreso nella stagione sportiva, motivandolo. L'utilizzo, se concesso, può comportare costi aggiuntivi con tariffe maggiorate.

Articolo 12- Uso degli impianti

1. Il richiedente deve utilizzare l'impianto direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali l'assegnazione in uso è stata accordata.
2. L'utilizzatore dell'impianto risponde dei danni eventualmente provocati alla struttura, agli spazi e locali annessi (servizi igienici, spogliatoi, ecc.), ai beni e alle apparecchiature installate.
3. Il mancato rispetto del Regolamento o delle disposizioni impartite dall'Amministrazione può comportare la decadenza della concessione degli spazi e l'esclusione alla partecipazione dei bandi successivi.
4. Le gare non devono essere interrotte, dall'utilizzatore del turno successivo, qualora la durata della competizione sia superiore all'orario assegnato. Sarà cura degli utilizzatori comunicare il calendario delle gare agli altri concessionari al fine di poter organizzare l'attività sportiva senza creare disagi. E' beninteso che chi organizza le competizioni deve limitare il più possibile il crearsi di tali situazioni.
5. L'Amministrazione comunale ed il Dirigente Scolastico si riservano in ogni momento il controllo degli impianti sportivi assegnati in uso al fine di verificare la corrispondenza fra le assegnazioni in uso effettuate ed il loro corretto utilizzo da parte degli utilizzatori dell'impianto nonché il buono stato manutentivo.
6. L'Amministrazione comunale non risponde di eventuali ammanchi o furti o incidenti che dovessero essere lamentati dagli utenti degli impianti derivanti direttamente dallo svolgimento delle attività rimesse al utilizzatore dell'impianto.
7. L'Amministrazione comunale non risponde degli eventuali danni materiali che agli utenti ed ai terzi possono, comunque, derivare durante lo svolgimento delle attività direttamente gestite dal utilizzatore dell'impianto, cui competono le eventuali responsabilità. A tal fine l'utilizzatore dell'impianto prima del rilascio della assegnazione in uso dovrà esibire copia della polizza assicurativa RC appositamente stipulata a tutela del pubblico, degli atleti e di tutte le persone che accedono agli impianti.

Articolo 13 - Divieto di sub – assegnazione in uso

1. Per nessun motivo, in nessuna forma o titolo gli utilizzatori possono consentire l'uso in sub-utilizzazione anche parziale e/o gratuito, dell'impianto a terzi. La violazione di tale divieto comporterà la revoca immediata della assegnazione d'uso ottenuta.

Articolo 14 - Sospensione e revoca delle concessioni in uso

1. L'ufficio comunale competente può sospendere temporaneamente le assegnazioni d'uso degli impianti sportivi nel caso in cui ciò si rendesse necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni sportive o per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione degli impianti sportivi. La sospensione verrà comunicata utilizzatori degli impianti, ove le circostanze lo consentano, con anticipo di almeno 15 giorni.

2. Per le sospensioni nulla è dovuto nei confronti degli utilizzatori degli impianti.

3. A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento e nell'atto di assegnazione d'uso, il Comune ha la facoltà di revocare l'assegnazione d'uso, fermo restando l'obbligo per l'utilizzatore dell'impianto al risarcimento degli eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere nessun indennizzo, neppure sotto il profilo del rimborso spese.

4. L'ufficio comunale competente ha la facoltà di revocare le assegnazioni d'uso ovvero di non procedere a rilasciare assegnazioni d'uso quando i gli utilizzatori dell'impianto o i richiedenti l'uso risultino:

a) morosi nel pagamento delle tariffe d'uso;

b) trasgressori delle norme del presente Regolamento;

c) portatori di danni intenzionali o derivati da negligenza alle strutture degli impianti sportivi.

5. La Commissione si riserva di escludere dall'assegnazione di turni orari quella società, ente e/o federazione che, essendo stato concessionario di impianti sportivi anche nell'anno precedente, abbia svolto una gestione scorretta e/o ritardi nei pagamenti sia pure non incorrendo nella revoca della concessione.

6. Soggetti di nuova costituzione, evidentemente riconducibili a società di cui all'art. 13 co. 4 non possono partecipare al bando di assegnazione d'uso.

Articolo 15 - Rinuncia delle concessioni in uso

Le concessioni annuali si intendono rilasciate per tutta la stagione sportiva e possono essere oggetto di rinuncia, con almeno 20 giorni di preavviso dalla data di inizio della concessione. Laddove la rinuncia intervenga oltre i termini di cui al precedente comma, il concessionario è tenuto a versare al Comune il 66% della quota annuale indicata nella concessione.

Qualora il concessionario comunichi, nel corso della stagione sportiva, il non utilizzo anche saltuario, di spazi ad esso assegnati, il concessionario è tenuto a versare al Comune la quota indicata nella concessione di spazi assegnati, fatto salvo che lo spazio non sia riassegnato ad altro utilizzatore.

E' possibile, inoltre, anticipare il termine della concessione al mese di aprile, senza nulla versare al Comune, per il calo dell'attività sportiv

Articolo 16 – Modalità per l'assegnazione Concessioni Temporanee

1. Le domande per le concessioni temporanee devono pervenire almeno 5 giorni lavorativi prima della data richiesta. Esse possono essere rilasciate fino al giorno precedente la manifestazione. L'eventuale rinuncia potrà essere comunicata fino a 2 giorni lavorativi antecedenti l'inizio della concessione.

I richiedenti dovranno assumersi le stesse responsabilità previste per le concessioni stagionali.

2. Per le concessioni temporanee con durata pari o inferiore ai 5 giorni è richiesto il pagamento anticipato.

Articolo 17 – Tariffe

1. Per **le assegnazioni d'uso stagionali e temporanee** degli impianti sportivi comunali è dovuto il pagamento posticipato delle tariffe approvate annualmente dall'Amministrazione Comunale.

2. Gli impianti sportivi comunali non potranno essere assegnati in uso alle società che risulteranno non in regola con il pagamento delle tariffe d'uso dell'anno sportivo precedente e dei piani di rientro.

TITOLO III

CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI A RILEVANZA ECONOMICA

Articolo 18 – Modalità per la concessione a terzi della gestione degli impianti sportivi a rilevanza economica

1. L'Amministrazione Comunale, qualora non provveda alla gestione diretta degli impianti sportivi, valuta l'opportunità di concederne a terzi la gestione degli impianti con rilevanza economica nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente.
2. Devono essere, in ogni caso, rispettati i principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità.

Articolo 19 – Durata delle concessioni

1. La durata delle concessioni varia a seconda della tipologia di impianto sportivo e viene stabilita nel relativo contratto di concessione.

Articolo 20 – Obblighi del concessionario

1. Il concessionario dovrà attenersi agli obblighi generali stabiliti nell'articolo 25 del presente regolamento e a quelli espressamente definiti nel contratto di concessione.

TITOLO IV

CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI SENZA RILEVANZA ECONOMICA

Articolo 21 – Modalità per la concessione a terzi della gestione degli impianti sportivi senza rilevanza economica

1. L'Amministrazione Comunale, qualora non provveda alla gestione diretta degli impianti sportivi senza rilevanza economica, valuta l'opportunità di concedere a terzi, mediante apposita convenzione e nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa vigente, la gestione esclusiva degli impianti ai seguenti soggetti :

- a) le associazioni la cui attività è finalizzata alla pratica sportiva e alla diffusione dello sport a tutti i livelli dell'educazione motoria dei settori giovanili;*
- b) le associazioni e le società di Parma regolarmente affiliate alle Federazioni e agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, competenti per la disciplina sportiva svolta;*
- c) gli enti pubblici;*
- d) le associazioni radicate sul territorio;*
- e) cooperative sociali e gli organismi associativi che perseguono finalità formative, ricreative, sociali e di volontariato nell'ambito dello sport.*

2. L'Amministrazione comunale può procedere all'affidamento diretto qualora si verifichi uno dei seguenti casi:

- a) quando sul territorio del Comune di Parma sia presente un solo soggetto che promuove la disciplina sportiva praticabile presso l'impianto;
- b) quando le società e le associazioni di promozione sportiva operanti sul territorio su cui insiste l'impianto costituiscono un unico soggetto sportivo;
- c) quando gli impianti hanno caratteristiche e dimensioni che consentono lo svolgimento di attività esclusivamente amatoriali e ricreative riferibili al territorio in cui sono ubicati.
- d) in caso di affidamento a una Federazione Sportiva Nazionale, in forza della valenza pubblicistica dell'attività gestionale.

Può, altresì, essere consentito l'affidamento diretto :

- a) in casi di particolari urgenze, adeguatamente documentate ,per periodi limitati, nelle more di espletamento delle procedure selettive e, comunque, quando l'attività sportiva di riferimento abbia un calendario inferiore a 6 mesi ;
- b) in caso di delocalizzazione di strutture, chiuse o in ristrutturazione, allo stesso gestore e con le stesse modalità convenzionali, se e in quanto congrue;
- c) se collegato alla concessione di un diritto di superficie di area idonea e qualora l'affidatario realizzi direttamente la struttura sportiva, previa approvazione dell'Amministrazione.

Articolo 22 – Durata delle concessioni

1. La durata delle concessioni varia a seconda della tipologia di impianto sportivo e viene disciplinata nell'atto di concessione.

Articolo 23 – Criteri generali per la scelta dell'affidatario per gli impianti sportivi a rilevanza non economica

1. Nella scelta dell'affidatario, che sarà operata da apposita Commissione nominata dal Dirigente competente, si tiene conto di norma:

- a) dell'esperienza nel Settore;*
- b) della qualificazione professionale degli istruttori, allenatori e operatori utilizzati;*
- c) dell'organizzazione di attività a favore di tutte le tipologie di utenza;*
- d) della qualità del progetto di gestione;*
- e) della compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto;*
- f) della costituzione di ATS e dell'aggregazione di soggetti operanti sul territorio;*
- g) di eventuali altri criteri, correlati alla specificità dell'impianto;*
- i) aver svolto prevalentemente attività in quel determinato quartiere*

2. Lo stesso soggetto può essere concessionario di più impianti, se aggiudicatario di gara. In questo caso nell'assegnazione di impianti successivi al primo, a parità di punteggio, sarà data priorità a quei soggetti aventi titolo, privi di impianti.

3. In ogni caso non saranno assegnati spazi d'uso a quei soggetti che non garantiscano l'attività sportiva per tutti i ragazzi almeno fino ai 14 anni, e che escludono i meno talentuosi senza un giustificato motivo andando in contrasto con i principi del presente regolamento.

TITOLO V

OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI E/O UTILIZZATORI DEGLI IMPIANTI

Articolo 24 - Obblighi del Concessionario e/o utilizzatore dell'impianto

1. I concessionari e/o utilizzatori di qualsiasi tipologia di impianto sportivo sono obbligati a:

a) rispettare e far rispettare il patrimonio comunale, anche mantenendo pulite tutte le attrezzature dopo il loro uso;

b) *rispettare e far rispettare le norme generali di uso e di comportamento;*

c) *risarcire l'Amministrazione Comunale di ogni eventuale danno prodotto da atleti, dirigenti o spettatori alle attrezzature mobili e/o immobili in concessione e/o assegnazione in uso. Nel caso di contemporaneo utilizzo dell'impianto da parte di più squadre, eventuali danni non imputabili con certezza ad una singola squadra o tesserato di essa, sono addebitati in parti uguali alle medesime. Qualora i danni siano prodotti da squadre ospiti, sono ritenute responsabili per queste ultime le squadre concessionarie e/o utilizzatrici di impianti e l'Ente organizzatore. A tal fine il concessionario e/o utilizzatore dell'impianto prima del rilascio della concessione e/o assegnazione in uso dovrà esibire copia della polizza assicurativa RC appositamente stipulata;*

d) *utilizzare l'impianto solo per l'uso previsto nella concessione e/o assegnazione in uso, salvo diversa espressa autorizzazione da parte del Settore competente;*

e) ~~vietare di fumare e bere alcolici entro tutto il perimetro dell'impianto sportivo, aree cortilizie comprese, durante le attività sportive in cui sono coinvolti minori;~~

vietare di fumare nei locali degli impianti sportivi, ivi compresi quelli annessi agli stessi e vietare di bere bevande alcoliche nelle aree di gioco e nei locali preposti per l'espletamento delle attività (spogliatoi, infermeria, ecc); (così come emendato in aula)

f) *regolare l'accesso all'impianto assegnato in modo che sia sempre garantita la presenza di almeno un tecnico o dirigente accompagnatore maggiorenne, responsabile per la società o gruppo di utenti, anche di ogni eventuale danno arrecato alle strutture;*

g) *regolare l'accesso di mezzi di trasporto (velocipedi compresi) nelle aree di pertinenza agli impianti dati in concessione e/o assegnazione in uso, limitando l'accesso ai soli mezzi di proprietà del concessionario e/o utilizzatore, al fine di garantire la destinazione d'uso delle pertinenze e dell'immobile tutto, aree cortilizie comprese, al fine di vietare il permanere di mezzi che possano ostacolare i soccorsi o il deflusso dalle uscite di sicurezza. La mancata osservanza di questa disposizione comporta la revoca della concessione, stante il pericolo insito nell'inosservanza della stessa;*

h) *consentire l'accesso al pubblico solo negli impianti idonei ad ospitare spettatori, in numero non superiore a quello previsto dalle normative del pubblico spettacolo;*

i) *riparare, in tempi congrui, eventuali danni agli impianti e alle attrezzature comunali causati da negligenza o inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento. Qualora il concessionario e/o utilizzatore non provveda alla riparazione dei danni arrecati, il Settore competente procederà all'addebito*

diretto e totale dei costi sostenuti dall'Amministrazione Comunale per la riconduzione in pristino dell'impianto e delle sue attrezzature;

l) prestare il primo soccorso a coloro che sono presenti nell'impianto, avvisando tempestivamente il Servizio di Emergenza dell'Azienda Sanitaria Locale e utilizzando i presidi di primo soccorso, previsti dalle rispettive federazioni e dagli enti di promozione sportiva, disponibili presso gli impianti medesimi;

m) E' cura e responsabilità del concessionario disporre ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 81/2008 e successive modifiche e integrazioni del Piano d'emergenza interno relativo ai locali oggetto di concessione coordinato con quello già redatto dalla Scuola, oltre che garantire la relativa, necessaria e specifica formazione del personale impiegato

n) Per tutta la durata della concessione, Responsabile per la sicurezza dei locali assegnati e degli accessi a ciò destinati, è il legale rappresentante dell'Associazione assegnataria

o) informare i propri affiliati relativamente all'obbligo di osservanza delle disposizioni del presente Regolamento;

p) per le manifestazioni sportive in genere e per quelle extra sportive espressamente autorizzate, che richiedono l'installazione di particolari attrezzature non comunemente esistenti nell'impianto, i richiedenti devono provvedere a propria cura e spese alla fornitura, sistemazione e montaggio delle attrezzature necessarie;

q) il richiedente si assume ogni responsabilità civile e penale in ordine alla regolarità e conformità delle attrezzature installate alle norme vigenti in materia;

r) le operazioni di smontaggio devono avvenire nel più breve tempo possibile entro l'orario prestabilito e comunque immediatamente dopo l'effettuazione della manifestazione, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per altre attività.

s) versare al Comune le tariffe stabilite annualmente in sede di approvazione di Bilancio comunale dal Consiglio Comunale medesimo, nelle modalità e termini previsti, evitando di diventare morosi.

t) rispettare gli orari indicati nella assegnazione in uso.

u) al concessionario o affidatario non è consentito installare distributori di bevande e generi alimentari.

v) l'affissione pubblicitaria da parte del Concessionario è consentita in accordo con l'Amministrazione Comunale e/o il Dirigente Scolastico;

w) i concessionari sono tenuti, se richiesto dall'Amministrazione Comunale, ad allestire i campi da gioco per permettere lo svolgimento della propria attività sportiva.

z) i concessionari sono tenuti a partecipare a corsi di formazione ed aggiornamento su tematiche inerenti la propria attività sportiva e con particolare riferimento ai temi dell'etica e dei valori dello sport.

I concessionari degli impianti natatori al coperto sono altresì obbligati a:

1. provvedere in proprio al servizio di Assistenza Bagnanti;

2. *sanificare ed igienizzare, prima di collocarli in piscina, attrezzature e materiali utilizzati per gli allenamenti o i corsi di nuoto;*
3. *assicurare la presenza del numero previsto di assistenti bagnanti, che dovranno comunque tenere con sé il brevetto di salvamento, rilasciato secondo le norme vigenti ed osservare le normative vigenti in materia di salvamento ;*
4. *comunicare al Settore Sport i nominativi degli assistenti bagnanti e/o istruttori di nuoto incaricati;*
5. *garantire la presenza degli assistenti bagnanti sul piano vasca prima dell'ingresso degli utenti e fino all'uscita degli stessi dalla vasca;*
6. *consentire, in caso di corsi terapeutici, di recupero psico-motorio o per diversamente abili, l'ingresso da parte di un genitore durante le operazioni di vestizione e vestizione, nonché durante lo svolgimento dei corsi;*
7. *utilizzare gli impianti, rispettandone la capienza indicata nelle specifiche tecniche;*

I concessionari delle palestre e degli impianti sportivi coperti sono inoltre obbligati a:

- a) *accedere agli spogliatoi quindici minuti prima dell'inizio di ogni turno di assegnazione;*
- b) *lasciare liberi gli spogliatoi entro trenta minuti dal termine dell'attività in palestra;*
- c) *compilare e firmare il registro delle segnalazioni.*

3. I concessionari degli impianti sportivi a rilevanza economica e senza rilevanza economica a seguito della stipula della convenzione sono tenuti al rispetto delle disposizioni previste nella convenzione stessa; alla copertura dei costi delle utenze preferibilmente provvedendo alla voltura delle stesse salvo diversa condizione contrattuale; gli stessi concessionari sono autorizzati alla riscossione delle tariffe stabilite annualmente all'amministrazione Comunale; è vietato richiedere tariffe superiori a quelle stabilite dal Comune di Parma; l'inosservanza di tale disposizione può portare alla revoca immediata dell'affidamento in gestione dell'impianto sportivo di proprietà comunale.

Articolo 25 - Manutenzione ordinaria e straordinaria nella gestione degli impianti sportivi con e senza rilevanza economica

1. Il Concessionario è tenuto in via esclusiva, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria degli impianti e delle strutture concessi, nonché del manto erboso e delle aree a verde, ove esistenti.
2. Il concessionario è tenuto, inoltre, alla sorveglianza, custodia e pulizia degli impianti e degli altri locali utilizzati (servizi igienici, spogliatoi ecc.) assumendosene i relativi oneri.
3. L'Amministrazione comunale è tenuta a provvedere a sue spese alle opere di manutenzione straordinaria.
4. Il Concessionario e/o utilizzatore dell'impianto, potrà svolgere, previo consenso dell'Amministrazione Comunale opere di manutenzione straordinaria secondo il quadro normativo e regolamentare vigente.

5. Per i concessionari degli impianti sportivi a rilevanza economica e senza rilevanza economica, al momento della consegna dell'impianto verrà redatto un verbale che conterrà lo stato di consistenza dell'impianto compreso l'inventario dei beni mobili.

Articolo 26 - Attrezzature e beni mobili

1. E' fatto esplicito divieto al concessionario di procedere a trasformazioni, modifiche o migliorie degli impianti e strutture concessi senza il consenso scritto dell'Amministrazione comunale nel rispetto di tutte le norme edilizie ed urbanistiche vigenti.

2. Nessuna delle attrezzature e beni mobili consegnati dall'Amministrazione comunale al concessionario e/o utilizzatore dell'impianto possono da questo, ad alcun titolo, essere alienati o distrutti.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 27 - Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto o citato nel presente regolamento, si rimanda alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

Articolo 28- Norme transitorie

1. Restano in vigore le convenzioni pluriennali in corso alla data di adozione del presente regolamento alle condizioni nelle stesse stabilite; è facoltà del Comune di Parma e del concessionario chiederne la revoca al fine di stipulare contestualmente una nuova convenzione coerente con le disposizioni stabilite dal presente Regolamento.

Articolo 29 - Entrata in vigore e abrogazione di norme

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività della deliberazione di approvazione.

2. All'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quanto da esso previsto.

ALLEGATO A

RAPPORTI CON ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Entro il 30 Aprile di ogni anno e comunque non oltre la fine dell'anno scolastico in corso, il Servizio Sport richiede l'assenso al Dirigente Scolastico che lo sottopone al consiglio d'Istituto Consiglio per l'uso delle strutture sportive scolastiche. I Consigli di cui sopra dovranno comunicare, nei termini stabiliti nella richiesta sopra scritta, con proprio atto deliberativo, ai sensi dell'art. 96 del D.Lgs. n. 297/94 e del comma 26 dell'art.90 della Legge 27 Dicembre 2001, n. 289 il loro preventivo assenso all'assegnazione delle palestre e degli impianti sportivi, indicando gli orari riservati alle attività extrascolastiche. L'eventuale parere negativo dovrà adeguatamente e dettagliatamente essere motivato e documentato. In assenza della deliberazione da parte del Consiglio di Istituto vale la norma del silenzio assenso.

~~Le istituzioni scolastiche, negli orari di pertinenza del Comune, sono esonerate da ogni responsabilità civile penale e patrimoniale~~ ***Le istituzioni scolastiche, negli orari di pertinenza del Comune, sono esonerate da ogni responsabilità civile e penale (così come emendato in aula)*** per eventuali danni a persone e/o cose che dall'uso degli spazi e delle attrezzature possa derivare.

Il Servizio Sport, anche su richiesta motivata da parte del Dirigente Scolastico, può sospendere o revocare la concessione degli spazi ai soggetti che ne fanno utilizzo in modo non conforme a quanto specificato nel presente Regolamento oltre a chiedere comunque ai medesimi il pagamento di eventuali danni accertati.

Le chiavi dei locali dati in concessione vengono consegnate dal Dirigente Scolastico contestualmente alla sottoscrizione del presente Disciplinare, all'incaricato delegato dal Servizio Sport il quale a sua volta le consegnerà ai soggetti assegnatari. All'atto della cessazione e/o sospensione della concessione le chiavi dei locali saranno restituite al Dirigente Scolastico;

Le attrezzature sportive fisse (spalliere, canestri, pertiche, quadri svedesi, anelli ecc.) in dotazione della palestra sono oggetto della presente convenzione e della relativa autorizzazione ed il loro utilizzo rientra nella esclusiva responsabilità del concessionario designato dal Servizio Sport;

Le attrezzature sportive mobili non sono oggetto della presente convenzione e sono di esclusivo utilizzo delle Istituzioni scolastiche salvo diverso specifico accordo fra le parti. Le Istituzioni scolastiche non assumono veste di custodi dei beni mobili necessari all'espletamento dell'attività oggetto della concessione, che il Servizio Sport, il concessionario/gestore e/o gli assegnatari introducono nella palestra della scuola.

L'Amministrazione Comunale provvede a:

- coordinare l'utilizzo degli spazi in orario extrascolastico per l'attività sportiva sulla base delle richieste pervenute dalle società o gruppi sportivi ed autonomi che abbiano fatto regolare richiesta;
- inoltrare prospetti di programmazione al Dirigente Scolastico competente, il piano delle assegnazioni effettuate, con relativa indicazione dei nominativi dei responsabili;
- assicurare la guardiania;
- assicurare la pulizia delle zone normalmente utilizzate (palestra, spogliatoi, locali di accesso, tribune, ecc) dopo l'utilizzo dell'attività sportiva e prima dell'inizio di quella scolastica;
- Il Dirigente Scolastico competente provvede a :
 - garantirà all'inizio della propria attività giornaliera un controllo delle aree interessate dall'attività scolastica, per rilevare anomalie che possono pregiudicare il buon funzionamento e/o utilizzo delle strutture stesse ed eventualmente segnalare all'Amministrazione Comunale tramite apposito registro ciò che è stato riscontrato. Se le anomalie sono recidive e riconducibili all'attività dell'utilizzatore, il Dirigente può in qualsiasi momento ritirare l'assenso all'utilizzo degli impianti e richiedere al Comune la sospensione dell'attività. Tale richiesta è vincolante per il Comune che provvede automaticamente a sospendere l'attività;
 - Al termine della propria attività giornaliera l'Istituto garantisce la pulizia delle zone normalmente utilizzate (spogliatoi, corridoi, piani di attività), con proprio personale;
 - consegnare al responsabile del Settore Sport - il Documento di valutazione dei rischi e il Piano di Emergenza redatto dall'Istituto scolastico, formalizzando nel Verbale di Coordinamento previsto dall'art. 26 c. 3 bis del D.lgs. n. 81/08, eventuali accorgimenti che debbano essere adottati in presenza di eventi, anche temporanei, che modifichino le prescrizioni contenute nel Piano della Sicurezza e che interessino entrambi gli utilizzatori dell'edificio;

Il concessionario nonché gli assegnatari si impegnano a:

- prima dell'inizio dell'attività, dichiarare di impegnarsi a vigilare che il numero degli utenti coinvolti nelle attività sportive esercitate non superi il limite massimo consentito dalla normativa sulla sicurezza comprensivo anche degli istruttori per ciascun turno di utilizzo,
Il concessionario devono consentire in qualsiasi momento l'accesso al personale comunale o della scuola incaricato di effettuare verifiche;
- Le società dovranno garantire all'inizio della propria attività giornaliera un controllo capillare dell'intera struttura per rilevare anomalie che possono pregiudicare il buon funzionamento e/o utilizzo delle strutture stesse ed eventualmente segnalare all'Amministrazione Comunale e al Dirigente scolastico competente ciò che è stato riscontrato;

- Le società non possono in alcun modo se non autorizzati dal Dirigente Scolastico e dall'Amministrazione Comunale, occupare a titolo esclusivo locali comuni degli impianti sportivi.
- le società devono garantire personale opportunamente formato in "primo soccorso" e "antincendio", oltre che nell'uso del defibrillatore come previsto dalle normative vigenti e richiamate nel presente regolamento.

Il presente accordo è vincolante per tutti gli utilizzatori dei locali scolastici che sono tenuti a rispettare tutte le norme sulle responsabilità, assicurazioni e refusione dei danni accertati e le procedure di richiesta e uso degli stessi.

L'attività effettuata nei locali dati in concessione deve essere contestualmente conforme, pena la decadenza della concessione, alle norme stabilite e contenute nell'atto d'impegno stipulato con i soggetti destinatari;

La facoltà di affissione pubblicitaria è consentita in accordo con il concessionario ed il Dirigente Scolastico.

ALLEGATO B

NORME SULLA MANUTENZIONE

Tutte le spese di manutenzione ordinaria relative all'intero complesso sportivo sono a carico del concessionario, compreso i manufatti, le recinzioni ed ogni altra attrezzatura connessa con la gestione dello stesso, secondo le modalità e caratteristiche definite nel presente allegato, come meglio descritte nel Piano di Manutenzione elaborato dai Servizi Tecnici ed allegato al bando di gara.

Il Piano di Manutenzione dovrà essere visionato, accettato ed integralmente rispettato dal Concessionario, che potrà proporre eventuali integrazioni migliorative.

Contenuto del Piano di Manutenzione è l'ordinaria manutenzione a carico del Concessionario, che riguarda a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a. riparazione e rifacimento di parti di intonaci esterni ed interni, tinteggiature esterne ed interne, riparazione di rivestimenti e pavimenti interni;
- b. riparazione e sostituzione di parti accessorie, comprese le specchiature opache e vetrate, di infissi e serramenti interni ed esterni;
- c. verniciatura periodica dei pali metallici, siano essi per recinzione aerea o pali di illuminazione, dei cancelli, della recinzione, di tutte le opere metalliche presenti, riparazione e sostituzione della rete di recinzione, e reti interne all'impianto comprese le recinzioni aeree;
- d. riparazione e mantenimento delle pavimentazioni delle aree di attività sportiva e manutenzione delle aree esterne siano esse pavimentate che a verde;
- e. riparazione e sostituzione di tutte le parti mobili ed immobili delle aree di attività sportiva quali panchine, porte di gioco, etc. ;
- f. manutenzione ordinaria del verde, esclusa la potatura degli alberi ad alto fusto che rimane a carico dell'Amministrazione comunale, limitatamente alle piante il cui apparato radicale ricade all'interno dell'area consegnata e per la quale dovranno sempre essere richieste le prescritte autorizzazioni alla Direzione Ambiente. Nell'ambito della manutenzione ordinaria delle alberature è altresì esclusa la valutazione di stabilità secondo il sistema V.T.A (Visual Tree Assessment) che rimane a carico dell'Amministrazione comunale;
- g. vuotatura delle fosse biologiche e pulizia periodica dei pozzetti;
- h. efficiente manutenzione dei pozzi artesiani;
- i. riparazione e sostituzione di apparecchi sanitari e relative rubinetterie, autoclavi, irrigatori e relative centraline, con apparecchi omologhi di qualità equivalente o superiore;
- j. riparazione e sostituzione di porzioni di tubazioni di adduzione e di irrigazione esterna, riparazioni o sostituzioni di porzione di tubazioni interne per acqua fredda, calda e di riscaldamento, comprese le relative opere murarie;
- k. manutenzione di quadri elettrici in genere con verifica delle connessioni, prova delle protezioni, manutenzione delle distribuzioni a valle del quadro principale e relative apparecchiature di comando e distribuzione con eventuale sostituzione delle parti di apparecchiature inefficienti quali spie e fusibili, lampade, apparecchi illuminanti, comprese le emergenze autoalimentate o

parti di esse, con materiali omologhi di qualità equivalente o superiore ai preesistenti;

l. manutenzione dei gruppi elettrogeni, soccorritori e U.P.S.;

m. manutenzione degli impianti elettrici e speciali in genere;

n. manutenzione degli impianti di condizionamento;

o. manutenzione degli impianti di trattamento acqua;

p. verifica periodica dei presidi antincendio (estintori, naspi, idranti);

q. verifica biennale degli impianti di messa a terra con pagamento dei relativi oneri;

r. nomina del terzo responsabile e manutenzione ordinaria delle centrali termiche in caso di volturazione delle utenze, così come previsto dalla Legge 10/91, dal D.P.R. 412/93 integrato dal D.P.R. 551/99, dalla Legge 46/90 s.m.i. e D.P.R. 447/91 integrate D.P.R. 392/9;

s. oneri connessi all'intestazione del certificato di prevenzione incendi, laddove presente, quali pagamento della tariffa e documentazione tecnica necessaria per il rinnovo;

t. oneri connessi all'intestazione della licenza di pubblico spettacolo, laddove presente, quali redazione della relazione previsionale di impatto acustico sull'attività svolta e verifica periodica annuale degli impianti elettrici;

u. pagamento degli oneri riguardanti il funzionamento dell'impianto, quali gli importi necessari per garantire il mantenimento dell'omologazione degli spazi di attività sportiva da parte delle federazioni;

v. oneri connessi alla corretta manutenzione del defibrillatore.

Nel caso di inadempienza detti interventi saranno effettuati direttamente dall'Amministrazione Comunale con addebito delle relative spese al concessionario .

ALLEGATO C

Norme Generali D'uso e di Comportamento

E' fatto obbligo agli utenti di rispettare le seguenti regole:

- 1. non fumare nei locali degli impianti sportivi, ivi compresi quelli annessi agli stessi e non bere bevande alcoliche nelle aree di gioco e nei locali preposti per l'espletamento delle attività (spogliatoi, infermeria, ecc); (così come emendato in aula)**
2. rispettare, non danneggiare in alcun modo e mantenere pulito il patrimonio comunale;
3. non lasciare incustoditi oggetti o valori. L'Amministrazione Comunale non risponde della perdita o del furto degli stessi;
4. indossare, all'interno dell'impianto, calzature idonee alla disciplina sportiva praticata;
5. servirsi degli appositi contenitori della raccolta differenziata per i rifiuti ;
6. parcheggiare all'esterno dell'area recintata adiacente agli impianti, per consentire l'accesso ai veicoli di soccorso;
7. lavare le scarpe negli appositi lavatoi (esterni, nel caso degli impianti sportivi all'aperto);
8. non introdurre nell'impianto animali di qualsiasi specie.

Inoltre agli utenti degli impianti natatori al coperto è fatto obbligo di:

1. entrare in vasca dopo aver fatto la doccia con detergente, rimuovendo tracce di trucco e sostanze cosmetiche;
2. entrare in vasca passando attraverso il percorso obbligato all'uopo predisposto per l'igienizzazione;
3. entrare in vasca con cuffia;
4. non accedere all'impianto, in presenza di malattia contagiosa. Qualora ne ravvisi la necessità, il personale addetto, incaricato dal Comune o individuato dal concessionario, è autorizzato a richiedere un certificato medico che attesti l'idoneità ad accedere all'impianto;
5. non accedere all'impianto in presenza di macchie sulla pelle (verruche, micosi, lesioni cutanee, ferite aperte o macchie di origine incerta). Qualora ne ravvisi la necessità, il personale addetto, incaricato dal Comune o individuato dal concessionario, è autorizzato a richiedere un certificato medico, che dovrà essere rilasciato da un dermatologo;
6. non introdurre nell'impianto oggetti di vetro e macchine fotografiche o cinematografiche, senza preventiva autorizzazione. Nelle vasche natatorie non è ammesso l'uso di occhiali da sole o da vista e gli occhiali da nuoto dovranno avere lenti di plastica.
7. non esercitarsi, nelle ore riservate al pubblico, con fucili ed attrezzi per pesca subacquea, pinne, palloni, ecc.. Per effettuare immersioni in apnea è necessaria la preventiva autorizzazione del personale in servizio. E' assolutamente vietato immergersi indossando indumenti di qualsiasi tipo, ivi

compresi mute e corpetti, ovviamente ad esclusione del costume da bagno,. Tale preventiva autorizzazione è altresì richiesta per gli istruttori e assistenti bagnanti che intendessero avvalersi di mute o corpetti;

8. non accedere con abbigliamento usuale nel locale vasca (è infatti obbligatorio indossare tuta, camice o abbigliamento ginnico), non svestirsi o rivestirsi nello stesso, non circolare o sostare senza costume da bagno all'interno dello stesso e dello spogliatoio, fatta eccezione per le apposite cabine;

9. non circolare con scarpe comuni nei locali di servizio e nei locali delle vasche coperte. E' quindi necessario l'uso degli zoccoli di legno o ciabatte di plastica o gomma che non vengono utilizzate in luoghi esterni alla piscina;

10. non gettare in acqua indumenti o oggetti di qualsiasi genere eccetto materiali appositi preventivamente autorizzati;

11. non giocare a palla, schiamazzare, correre, spingere altre persone in acqua, scherzare in modo grossolano in acqua e fuori, disturbare il pubblico. Il personale in servizio è tenuto ad intervenire sollecitamente (verso i disturbatori) e all'occorrenza prendere i provvedimenti necessari, compreso l'allontanamento dall'impianto;

12. non sputare e urinare nell'acqua delle vasche natatorie;

13. non accedere al piano-vasca ed alla vasca con gomma da masticare in bocca;

14. non consumare cibi e bevande sul piano vasca e nei locali annessi all'impianto;

15. non introdurre borse, zaini, indumenti o quant'altro, all'interno del piano-vasca. E' tuttavia consentita una deroga per i corsi di attività subacquea e le gare di nuoto e pallanuoto;

16. non introdurre all'interno degli spogliatoi apparecchi (phon, spazzole elettriche, ecc.) che funzionano mediante alimentazione elettrica;

17. accedere al piano vasca, se non sono presenti sull'impianto gli assistenti bagnanti addetti al salvamento a norma di legge;

18. non occupare le corsie eventualmente riservate ad atleti o corsi di nuoto;

19. non eseguire tuffi dai trampolini o dal bordo vasca, senza preventiva autorizzazione del personale in servizio;

20. non far immergere i bimbi al di sotto dei due anni in una vasca diversa da quella piccola e senza pannolone contenitivo, per motivi igienici e a garanzia e tutela dell'utenza presente;

21. rimanere nei locali riservati al pubblico, se non partecipanti all'attività in corso presso l'impianto, fatta salva la possibilità per un genitore di accompagnare in vasca il proprio bambino se di età compresa tra i 6 mesi ed i tre anni.

DELIBERAZIONE N. CC-2018-29 DEL 27/04/2018

Il presente verbale viene letto, approvato, sottoscritto digitalmente e trasmesso per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line all'indirizzo www.comune.parma.it.

IL SEGRETARIO GENERALE
RAVAGNANI

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
TASSI CARBONI

DELIBERAZIONE CC N. CC-2018-29 del 27/04/2018

Il sottoscritto Funzionario Responsabile della S.O. Supporto Organi Istituzionali del Servizio Segreteria Generale,

visti gli atti d'ufficio,

visto l'atto di delega del Segretario Generale gen. prot. n. 13671 del 21/01/2019,

a t t e s t a

che la presente deliberazione:

- E' stata pubblicata all'Albo Pretorio on line sul sito web istituzionale del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 08/05/2018 come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
- E' divenuta esecutiva in data 27/04/2018 ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
OPPICI